

ESENTE



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO

- Presidente -

Dott. FRANCESCA SPENA

- Consigliere -

Dott. LUIGI CAVALLARO

- Rel. Consigliere -

Dott. NICOLA DE MARINIS

- Consigliere -

Dott. ILEANA FEDELE

- Consigliere -

Oggetto

LICENZIAMENTI
LEGGE 92/2012

Ud. 17/04/2018 - CC

R.G.N. 15625/2017

Con 18293
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15625-2017 proposto da:

MO
, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA SILVIO PELLICO n.24, presso lo studio dell'avvocato
CLAUDIO ANDREOZZI, che la rappresenta e difende;

C. U.

- *ricorrente* -

contro

VAS
S.P.A C.F./P.I. X
,
in persona dell' Amministratore Delegato e legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ULPIANO
n.29, presso lo studio dell'avvocato MARCO ANTONETTI, che lo
rappresenta e difende;

- *controricorrente* -



avverso la sentenza n. 2240/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 20.4.2017, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l'impugnativa proposta da OM avverso il licenziamento disciplinare intimatole da VAS s.p.a. per aver abusato del diritto ai permessi ex art. 33, l. n. 104/1992, e non aver risposto alle richieste della datrice di lavoro di conoscere le modalità con cui aveva fruito dei permessi di cui alla legge cit.;

che avverso tale pronuncia OM ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura;

che VAS s.p.a. ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 1-bis, comma 1, lett. e), d.l. n. 168/2016, conv. con l. n. 197/2016), ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

che entrambe le parti hanno depositato memoria;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 33, l. n. 104/1992, anche in relazione agli artt. 2 e 3 St. lav. per avere la Corte di merito ritenuto che la sua datrice



di lavoro avesse provato l'utilizzo abusivo dei permessi di cui alla prima delle disposizioni citt.;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell'art. 5, l. n. 604/1966, anche in relazione all'art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che gravasse su di lei l'onere di provare di aver fruito correttamente dei permessi e non invece che fosse la datrice di lavoro a dover dimostrare che ne era stato fatto abuso;

che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione dell'art. 437 c.p.c. per avere la Corte di merito ammesso la produzione di documenti che erano nella disponibilità della società fin dalla fase di opposizione ex art. 1, comma 51, l. n. 92/2012;

che, con il quarto motivo, la ricorrente censura la decisione impugnata per violazione dell'art. 2119 c.c., anche in relazione all'art. 72 CCNL, per aver ritenuto che i fatti complessivamente contestatile costituissero giusta causa di licenziamento;

che il primo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente, in considerazione del tenore delle censure rivolte all'impugnata sentenza;

che, al riguardo, è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio secondo cui, se è vero che la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale (o norma elastica) che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, non è meno vero che l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del



giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se non nei limiti di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. tra le tante Cass. n. 14324 del 2015), che - nel testo vigente *ratione temporis* - consente di dedurre in sede di legittimità solo l'omesso esame circa un fatto controverso e decisivo che abbia formato oggetto di discussione tra le parti (Cass. S.U. n. 8053 del 2014);

che, nella specie, la Corte di merito ha ravvisato gli estremi della giusta causa ex art. 2119 c.c. nel fatto che l'odierna ricorrente abbia fornito risposte evasive alle pressanti richieste della datrice di lavoro di conoscere in che modo avesse fruito dei permessi ex art. 33, l. n. 104/1992, e si sia allontanata dall'abitazione della propria madre, per assistere la quale aveva fruito di una giornata di permesso, per recarsi con la propria famiglia in una nota località turistica, onde è evidente che, pretendendo di rimettere in discussione la sussistenza dell'abusiva fruizione del permesso (cfr. in specie pagg. 32 e 36 del ricorso per cassazione), parte ricorrente ambisce in realtà ad un ulteriore riesame dei medesimi fatti accertati in sede di merito, ovviamente non possibile in sede di legittimità;

che altrettanto deve dirsi in ordine alle censure di difetto di proporzionalità tra fatto e sanzione (cfr. pagg. 36-37 del ricorso per cassazione), essendo consolidato il principio secondo cui tale giudizio è devoluto al giudice di merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità se non nei limiti di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. n. 8293 del 2012), i quali, anche prima della riformulazione della disposizione cit. da parte dell'art. 54, d.l. n. 83/2012 (conv. con l. n. 134/2012), non consentono che si denunci la non corrispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della



parte, né che si proponga per suo tramite un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati istruttori acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento (cfr. da ult. Cass. n. 7916 del 2017);

che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di disposizioni di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, atteso che in tal modo si consentirebbe la surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito (Cass. n. 8758 del 2017);

che, con riguardo al secondo motivo, è sufficiente rilevare che in nessun luogo della sentenza si prospetta l'inversione dell'onere della prova paventata in ricorso, limitandosi la Corte di merito a dar atto che, mentre l'odierna controricorrente aveva debitamente provato gli addebiti mossi, parte ricorrente non aveva provato alcuna delle circostanze esimenti addotte a discarico (cfr. sentenza impugnata, pagg. 12-13), onde non può che darsi continuità al principio secondo cui la proposizione con il ricorso per cassazione di censure prive di specifica attinenza al *decisum* della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del motivo di ricorso, non potendo quest'ultimo essere configurato quale impugnazione rispettosa del canone di cui all'art. 366 n. 4 c.p.c. (Cass. n. 17125 del 2007; nello stesso senso, più recentemente, Cass. nn. 11637 del 2016 e 24765 del 2017);



che del pari inammissibile è il terzo motivo, ove si consideri che in ricorso non si spiega quando e come sarebbe stata proposta l'eccezione di tardività della produzione della documentazione relativa alle indagini penali svolte a carico dell'odierna ricorrente, così contravvenendosi al principio secondo cui, qualora venga denunciato un *error in procedendo*, il potere-dovere di questa Corte di esaminare gli atti processuali non esime la parte dall'onere di indicare puntualmente gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame (cfr. Cass. nn. 19410 del 2015, 11738 del 2016 e 2771 del 2017 in rel. a Cass. n. 1277 del 2016);

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;

che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.



Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 17.4.2018.

y

IL PRESIDENTE

Adriana Doronzo

Adriana Doronzo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
11 LUG. 2018



Il Funzionario Giudiziale
Giuseppina ODDO

Giuseppina ODDO

Cassazione.net